

MISURA/SOTTOMISURA : 122- ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE**AZIONE : 1 - Costruzione e manutenzione strade forestali.****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**

1.1. - Descrizione generale:

Il recupero del patrimonio silvicolo produttivo risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio. Il concentrazione dell'attività selvicolturale nelle aree servite da una adeguata rete viaria con la conseguente riduzione dei costi di taglio, allestimento ed esbosco possono comportare indubbi vantaggi competitivi per le foreste venete. Le oggettive difficoltà geomorfologiche della montagna veneta inoltre impongono la realizzazione di una capillare rete viaria aziendale in grado di supportare le necessità selvicolturali e manutentive dei boschi con finalità produttive. Da ciò nasce l'esigenza di migliorare l'accesso ai boschi e garantire la funzionalità ecosistemica dei boschi a prevalente vocazione produttiva.

1.2. - Obiettivi:

L'obiettivo prioritario è quello di aumentare la redditività dei boschi valorizzando le risorse della selvicoltura con una migliore accessibilità ai boschi medesimi.

1.3. - Ambito territoriale

La misura si applica alle sole zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili
- c) Comuni proprietari di foreste
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse dai soggetti beneficiari le Comunità Montane intese come associazioni di Comuni con finalità istituzionali aventi carattere di pubblica utilità, in quanto non compatibili con gli obiettivi dell'Asse 1 in relazione agli aspetti della competitività e delle finalità produttive che sono alla base delle diverse azioni della Misura e che attengono ad investimenti sui patrimoni dei singoli Comuni.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006, e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti..

2.2 – Criteri di ammissibilità

Le domande possono essere presentate singolarmente o inserite in Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF).

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, l'atto di notorietà del richiedente, in cui si dichiara di aver fornito adeguate informazioni agli altri soggetti

aventi titolo in merito agli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'intervento e di aver ottenuto l'assenso all'esecuzione dei lavori da parte dei medesimi soggetti.

Non possono accedere ai contributi le superfici condotte a titolo di comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.⁵⁵

Il richiedente costituirà uno specifico fascicolo aziendale, attribuendo al medesimo, con "consistenza zero" i mappali degli altri soggetti convenzionati diversi dal richiedente.⁵⁶

I beneficiari devono essere in grado di rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione agli investimenti previsti dalla misura.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

- a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- c) realizzazione di interventi ~~di~~ localizzati di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione, comprese le asfaltature nei tratti a maggiore pendenza longitudinale.

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente alla esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale.

In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali, dovrà preventivamente individuare la natura dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzi regionali.

Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

Sono escluse da questo approccio le opere di carattere edilizio

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

L'intervento deve possedere i requisiti di redditività e di validità economico finanziaria dimostrabili attraverso l'elaborazione di opportuni indicatori economico-finanziari. L'intervento sarà ammesso a contributo se risulterà positiva l'analisi economico finanziaria da effettuarsi seguendo metodiche convenzionali, ovvero mediante l'analisi costi-benefici attuata con diversi livelli di approfondimento relativi all'analisi finanziaria, all'analisi economia convenzionale o all'analisi economica allargata.

⁵⁵ Integrazione apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

⁵⁶ Integrazione apportata con DGR n. 1439 del 06/06/2008

Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Il finanziamento delle strade forestali comporta la loro classificazione e inserimento nell'elenco della viabilità, qualora non già avvenuto, della L.R. 14/1992 e successive modificazioni e la conseguente disciplina in materia di accesso e di circolazione.

Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente presentare contestualmente alla domanda di contributo una copia della richiesta di classificazione della strada inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992.

Per altri approfondimenti in merito al regime di transitabilità ed alla natura delle opere si faccia riferimento al paragrafo 6.2 dell'allegato "A" alla DGR 28 novembre 2006 n. 3604.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immodificabilità della destinazione d'uso di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 2.000.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto è fissato nella misura massima del 60% della spesa ammessa considerato che si attua solo nelle zone montane.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile è di 10.000,00 € e quella massima ammissibile non deve superare i 100.000,00 €. Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura deve essere conforme al regolamento de minimis CE n.1988/2006 del 15 dicembre 2006 che fissa il massimale di 200.000 € relativo agli altri aiuti «de minimis» percepiti dalla medesima impresa nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 18 mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	2,0 punti
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	2,0 punti
Aree protette. (L.	2) Localizzazione dell'intervento per intero nei	

6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	2,0 punti
Svantaggi altitudinali	3) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	1,0 punti
	tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	0,8 punti
Svantaggi orografici	4) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento:	1,0 punti
	- dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (vedere Allegato I alla presente deliberazione)	2,0 punti
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	5) Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.	2,0 punti
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	6) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	2,0 punti
Approccio associativo	7) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.	1,0 punti
Approccio associativo	7) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2,0 punti
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità:	2,0 punti
	a) superiore al 70 %	1,0 punti
	b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40% (vedere Allegato I alla presente deliberazione)	0,6 punti
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata:	3,0 punti
	a) maggiore del 60%	1,2 punti
	b) maggiore del 40% (vedere Allegato I alla presente deliberazione)	

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collocano in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e quindi con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Soggetto richiedente	Persona fisica	Precedenza ai soggetti di minore età
Soggetto richiedente	Persona giuridica	Entità decrescente della spesa ammessa a contributo

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

Si definisce strada forestale il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso al bosco per l'esecuzione delle operazioni colturali finalizzate all'accrescimento del valore economico delle foreste.

Nel caso di strade forestali vale il criterio della prevalenza della percorrenza in bosco. Si ritengono, pertanto, non ammissibili interventi prevalentemente fuori foresta (percorrenza fuori foresta maggiore del 50% della lunghezza). Per gli interventi ammissibili le parti fuori foresta non andranno stralciate dal contributo se funzionali all'intera opera e alla superficie boschiva di riferimento.

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Per intervento viario oggetto di progettazione si intende un singolo tracciato.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

7. INDICATORI

- Numero di detentori di aree forestali che hanno ricevuto il sostegno all'investimento
- Volume totale degli investimenti

8. ALLEGATI TECNICI

Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica, profilo longitudinale, sezioni, documentazione fotografica. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale approvato con decreto del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 895 del 19 novembre 2007 (BUR n. 106 del 11/12/07) con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;
5. copia della richiesta di classificazione della strada, inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992, qualora il requisito non sia già assolto;
6. analisi economico finanziaria dell'intervento secondo i criteri indicati al paragrafo 3.2 del presente bando;
7. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto; *negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione;*⁵⁷

⁵⁷ Integrazione apportata da DPGR n. 92 del 29/04/2008

9. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
11. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
12. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
13. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 9 al n. 13, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

Allegato 1

Definizione di foresta:

Per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 e quelle di cui all'art 14 della LR 52/78